



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

## **Delibera n. 1376**

### SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA NEI CONFRONTI DEL SIG. ADRIANO PIACENTINI

#### IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTO l'art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come integrato dall'art. 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23;

VISTA la delibera OCF n. 549 del 16 gennaio 2014 recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Adriano Piacentini, nato a Frosinone (FR) il 26 settembre 1959;

VISTA la nota del 14 maggio 2019 (prot. n. 36348 di pari data) con la quale Sanpaolo Invest - Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A. ha segnalato all'Organismo presunte irregolarità ascrivibili al Sig. Adriano Piacentini, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTA la nota del 8 novembre 2019 (prot. n. 79931/19), notificata in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato, al Sig. Adriano Piacentini, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF la violazione dell'art. 153, comma 3, del Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, per non aver comunicato entro dieci giorni all'Organismo la modifica



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

della condizione per ottenere l'iscrizione concernente la situazione impeditiva di cui all'art. 2, comma 1, lett. *a*), del decreto ministeriale 11 novembre 1998, n. 472 (modificato con D.M. 8 luglio 2010, n. 140);

ESAMINATE le memorie difensive pervenute nell'interesse del Sig. Adriano Piacentini con note del 4 dicembre 2019 (prot. n. 85597 del 6 dicembre 2019) e del 6 dicembre 2019 (prot. n. 85774 di pari data);

VISTO il verbale della audizione personale del Sig. Adriano Piacentini, svoltasi in data 8 gennaio 2020, in accoglimento della richiesta formulata dalla parte con la nota del 4 dicembre 2019 (prot. n. 85597 del 6 dicembre 2019);

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza, trasmessa in data 28 gennaio 2020 (prot. n. 4539 di pari data) al Sig. Adriano Piacentini e all'intermediario per il quale il consulente operava all'epoca dei fatti, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertato l'addebito contestato al Sig. Adriano Piacentini e ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate dal Sig. Adriano Piacentini, con nota del 27 febbraio 2020 (prot. n. 10331 di pari data), in replica alle considerazioni dell'Ufficio Sanzioni Amministrative;

CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle predette controdeduzioni non presentano elementi idonei a mutare il quadro fattuale e valutativo risultante dall'attività istruttoria esaminata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;

RILEVATO che, a fronte della comunicazione di cui sopra, l'Intermediario interessato non si è avvalso della facoltà di presentare proprie osservazioni;

RITENUTA conclusivamente accertata a carico del Sig. Adriano Piacentini la sopracitata violazione dell'articolo 153, comma 3, del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari, l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *c*), n. 1 del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone il pagamento di un importo da euro cinquecentosedici a euro venticinquemilaottocentoventitre in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 153, comma 3;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

- con riferimento alla specificità di tale violazione e alla sua gravità vanno adeguatamente contemplate le seguenti circostanze:
  - da una parte, la condotta in esame - che va oltre il mero ritardo, integrando una completa omissione della comunicazione all'Organismo - è di particolare rilevanza, in quanto suscettibile potenzialmente di eludere l'attivazione delle conseguenti verifiche da parte dell'Organismo circa la permanente sussistenza delle condizioni per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo;
  - dall'altra, il consulente risulta aver portato a conoscenza l'intermediario mandante della propria situazione impeditiva, circostanza a seguito della quale l'Organismo è in concreto venuto a conoscenza, seppure indirettamente e con ritardo, di tale situazione;
- con riguardo all'attività professionale svolta dal consulente, con delibera Consob n. 20104 del 6 settembre 2017 risulta essere stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di sospensione sanzionatoria;
- con riferimento all'elemento soggettivo, la violazione risulta imputabile al consulente a titolo di dolo.

RITENUTO, pertanto, che sussistono, nel caso di specie, i presupposti per l'adozione, nei confronti del consulente, della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 196, comma 1, lett. b), del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

RITENUTO altresì che, in considerazione dei criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie dettati dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, appare giustificata l'applicazione, nei confronti del Sig. Adriano Piacentini, della suddetta sanzione pecuniaria nella misura di euro cinquecentosedici;

VISTO l'art. 196, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in base al quale *“le società che si avvalgono dei responsabili delle violazioni rispondono, in solido con essi, del pagamento delle sanzioni pecuniarie e sono tenute ad esercitare il regresso verso i responsabili”*;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;

#### DELIBERA

l'adozione nei confronti del Sig. Adriano Piacentini, nato a Frosinone (FR) il 26 settembre 1959, della sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lett. b), del TUF, dell'importo di cinquecentosedici euro, pari al minimo edittale, somma della quale è contestualmente ingiunto il pagamento.



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

Detto pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, mediante modello F23.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, L. 24 novembre 1981, n. 689, la somma dovuta per la sanzione applicata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Organismo, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

La presente delibera sarà notificata all'interessato e all'intermediario obbligato in solido, nonché pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 27 maggio 2020

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente da  
Carla Bedogni Rabitti